

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita';

udito il difensore l'avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 18/10/2018 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia e al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio, in relazione ai reati di cui all'articolo 612-bis c.p., commessi in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capi a e b) e al reato di lesioni aggravate in danno del (OMISSIS) (capo c).

2. Nell'interesse del (OMISSIS) e' stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell'articolo 52 c.p., rilevando che la sentenza impugnata: a) aveva definito i fatti di cui al capo c) come una colluttazione e addirittura come una rissa, con cio' confermando le deduzioni dell'imputato di essere stato aggredito in casa propria; b) aveva ritenuto dimostrato l'uso della spranga riprodotta nelle fotografie allegate alla denuncia, che, tuttavia, presentava una sezione quadrata, incompatibile con le mere escoriazioni ed ecchimosi documentate dai referti medici; c) non aveva tenuto conto delle dichiarazioni della teste (OMISSIS), la quale non aveva visto alcuna aggressione armata.

In definitiva, il (OMISSIS) si era trovato, all'improvviso, in casa il compagno dell'ex-fidanzata, accompagnato da uno sconosciuto; costoro si erano intrattenuti nella proprieta' privata, nonostante l'invito loro rivolto di abbandonare l'abitazione, e avevano assunto un atteggiamento ostile sfociato nella successiva aggressione.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta attendibilita' della persona offesa, in relazione al reato di cui al capo b), rilevando: a) che non vi era motivazione alcuna, quanto alla possibilita' di attribuire all'imputato le telefonate anonime ricevute dal (OMISSIS); b) che l'annotazione di p.g. del 29 agosto 2016 aveva rilevato l'esistenza, tra il (OMISSIS), di sole quattro telefonate dal (OMISSIS) al (OMISSIS); c) che lo stesso (OMISSIS), nelle sommarie informazioni rese a (OMISSIS), tre mesi dopo l'inizio delle condotte e dopo i fatti di cui al capo c), si era riservato di rivolgersi ad un medico per un supporto psicologico (con cio' dimostrando che non avvertiva l'esigenza di attivare urgentemente quest'ultimo) e aveva anche riconosciuto di

trovarsi, anche prima delle condotte del (OMISSIS), in uno stato di difficoltà legato allo stress correlato all'ambiente di lavoro; d) che ancora il (OMISSIS) aveva escluso che il (OMISSIS) potesse costituire un pericolo per la (OMISSIS); e) che, del resto, la stessa vittima, dopo avere reso le dichiarazioni del (OMISSIS), aveva pedinato il suo persecutore.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, in relazione al reato di cui al capo a), sottolineando il ridotto numero delle telefonate indirizzate alla (OMISSIS), il fatto che quest'ultima avesse più volte contattato con sms l'imputato e, infine, che avesse indicato i messaggi del (OMISSIS) come quelli di un uomo disperato.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità.

La Corte territoriale ha osservato che la tesi difensiva dell'imputato, assertivamente riproposta in ricorso, collidesse con il contenuto dei messaggi inviati dal (OMISSIS) alle due persone offese nel presente procedimento il giorno successivo ("è solo l'inizio, è solo l'antipasto) e con le rassicurazioni - queste invece precedenti - del primo alla (OMISSIS), quanto al fatto che egli non sarebbe stato presente quando la seconda si sarebbe recata presso l'abitazione del primo per ritirare degli oggetti in compagnia di un terzo (della cui presenza il (OMISSIS) si era, pertanto, dichiarato consapevole).

Rispetto a tale contesto logico, il riferimento della sentenza alla colluttazione seguita all'aggressione dell'imputato non elide il rilievo penalistico della condotta posta in essere da quest'ultimo. E lo stesso è a dirsi dell'atecnico riferimento della motivazione alla rissa" tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), che, ancora una volta, si concentra sul dato effettuale della reazione difensiva del primo e non esclude affatto che le lesioni da quest'ultimo sofferte debbano essere attribuite al secondo. Con riguardo alla incompatibilità delle lesioni con l'utilizzo della barra sequestrata, appare del pari evidente la mera assertività della

conclusione e, in ultima analisi, il tentativo di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

Infine, la rilevanza della deposizione della teste (OMISSIS) è affermata dal ricorrente senza alcun riferimento alle obiettive risultanze processuali.

Anche in questo caso, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Arovitoia, Rv. 253774).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità.

Anche in questo caso, il ricorrente non riproduce il contenuto delle dichiarazioni e non consente alcun sindacato sulla base oggettiva delle critiche indirizzate al percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Pertanto, il fatto che la persona offesa si fosse riservata di rivolgersi ad un professionista privato per un supporto psicologico è, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, del tutto irrilevante, visto che - e sul punto il ricorso è del tutto silente - la stessa persona offesa aveva riferito di assumere quotidianamente lo Xanax. In ogni caso, il ricorrente omette di confrontarsi con il significato che, rispetto all'evento di danno del quale si discute, assume la condotta aggressiva di cui al capo c).

Il fatto, infine, che nella sentenza impugnata la Corte territoriale muova dalla premessa di non avere avuto contezza dello stato d'animo della vittima non incrina affatto la tenuta motivazionale della decisione, giacche' il turbamento puo' ben essere accertato attraverso la valutazione critica della condotta della persona offesa conseguente alla realizzazione degli atti persecutori.

3. Il terzo motivo e' inammissibile per assenza di specificita', giacche', ancora una volta senza un puntuale aggancio alle risultanze probatorie, aspira ad una rivalutazione delle stesse in termini assertivi e del tutto avulsi da un apprezzamento unitario delle circostanze di fatto valorizzate dalla Corte territoriale, quanto al contenuto - piu' che al numero - degli sms intercorsi, alle dichiarazioni della persona offesa, a quanto riferito da chi ebbe a percepire le conseguenze delle condotte dell'imputato (v. il cenno, anche questo rimasto senza alcuna critica puntuale, all'annotazione dei carabinieri del (OMISSIS)).

4. A fronte dell'apparato motivazionale della Corte in punto di dosimetria della pena, il quarto motivo di ricorso e' assolutamente generico.

Va, in primo luogo osservato che l'atto di appello ha contestato la ritenuta premeditazione e l'uso dell'arma, ricevendo una puntuale risposta nelle considerazioni dedicate dalla Corte territoriale all'episodio delle lesioni di cui al capo c) (v. supra sub 1). Ne discende che sono del tutto fuori fuoco le critiche che si dirigono verso la motivazione concernente il trattamento sanzionatorio che risponde a ben altre censure.

Per il resto, il riferimento della Corte territoriale alla "particolare pervicacia e violenza" dei comportamenti dell'imputato - alla luce delle considerazioni dedicate all'accertamento dei fatti - giustifica razionalmente l'esercizio del potere discrezionale rimesso al giudice di merito in tema di determinazione della pena base e del bilanciamento delle circostanze.

5. Alla pronuncia di inammissibilita' consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.